



Comune di COSTABISSARA

Provincia di VICENZA

R_{elazione} di ***R***_{icognizione} ***A***_{nnuale} dei ***S***_{ervizi}
P_{ubblici} ***L***_{ocali} di ***R***_{ilevanza} ***E***_{conomica}
2023

(art. 30 del Decreto Legislativo n. 201/2022)

Approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 01.02.2024

Premessa

L'articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede quanto di seguito riportato:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

In aderenza alla sopra citata previsione normativa, il Comune di Costabissara ha proceduto all'effettuazione di apposita ricognizione, con riferimento all'annualità 2023, in merito alla situazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio comunale. Le risultanze di tale ricognizione sono contenute nella presente relazione.

La presente relazione è strutturata come segue:

- una prima parte, nella quale:
 - a) si delinea il contesto normativo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, al cui interno si incardina la ricognizione effettuata dall'Ente;
 - b) si definiscono alcuni concetti rilevanti che hanno guidato l'Ente nell'attività di ricognizione effettuata e, di conseguenza, nel tracciare il perimetro all'interno del quale la stessa è stata effettuata;
 - c) si trattano i principali nuovi obblighi di trasparenza previsti nel contesto del mutato quadro normativo in materia di servizi pubblici locali;
- una seconda parte, dedicata al monitoraggio delle singole situazioni gestionali per ciascun servizio pubblico locale di rilevanza economica individuato dall'Ente.

Il quadro di riferimento

Il contesto normativo e i servizi pubblici locali di rilevanza economica

La disciplina normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica nell'ordinamento italiano, parallela ma formalmente separata rispetto a quella delle società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016) e dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023), ha subito vicende alterne e complesse; si pensi, in tal senso, al R. D. n. 2578/1925, che presenta tuttora disposizioni vigenti, ed alle varie evoluzioni avvenute, ad esempio, con la L. n. 142/1990 ed il TUEL D. Lgs. n. 267/2000. Nei decenni successivi, la stessa si è successivamente dovuta confrontare con una abrogazione referendaria (2011), una pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza Corte Cost. n. 199/2012), e con conseguenti vari provvedimenti d'urgenza.

Di conseguenza, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio pubblico di rilevanza economica, per anni, è stato rappresentato dalla normativa europea, direttamente applicabile, relativa alle regole

concorrenziali (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011); si pensi in tal senso ai principi comunitari (Libro verde, 2003; Libro bianco, 2004; Protocollo n. 26 allegato al TFUE – Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale.

Da ultimo, nel 2016 il Governo è arrivato ad uno schema di decreto (di cui all'art. 19, L. 124 del 2015), che tuttavia non ha mai concluso il suo iter, restando privo dell'approvazione finale. E' in tale contesto che si va a collocare il D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", il quale costituisce tra l'altro diretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, che prevedeva, entro dicembre 2022, sia l'approvazione della legge della concorrenza 2021 (misura M1C2-6) sia l'entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021" (misura M1C2-8).

Il provvedimento in questione, nel merito, detta una nuova disciplina quadro sui SPL a rilevanza economica, agendo in via principale con riferimento alle competenze degli enti locali su:

- perseguimento di un alto livello di qualità, sicurezza ed accessibilità nei servizi, con particolare riferimento a quelli esternalizzati;
- organizzazione delle funzioni (possibilità per le Regioni di rivedere gli ATO per i servizi pubblici locali a rete);
- modalità di istituzione e organizzazione dei servizi (scelta di istituzione di un servizio pubblico locale consentita solo dopo verificata impossibilità di un regime di concorrenza nel mercato);
- forma di gestione (prevede gara, società miste, in house sopra soglia con specifiche motivazioni, e gestione diretta o mediante aziende speciali solo per servizi non a rete);
- modalità di affidamento (ricorso alla concessione di servizi piuttosto che all'appalto, ove possibile rispetto alle caratteristiche del servizio);
- rapporti tra enti affidanti e soggetti affidatari (affidamento proporzionato al recupero investimenti, per in house non a rete limite a 5 anni; struttura del contratto di servizio; tariffe che assicurano equilibrio riducendo i costi per la collettività e promozione e sostegno alla tutela degli utenti);
- programma di controlli e sistema di verifiche periodiche;
- abrogazione di norme previgenti;
- specifiche disposizioni per il Trasporto Pubblico Locale, l'idrico, le farmacie e per i rifiuti;
- esclusione dall'applicazione del provvedimento al servizio di distribuzione del gas naturale.

In aggiunta, all'art. 30, come riportato in premessa, il Decreto prevede la ricognizione periodica di cui al presente documento.

E' da segnalare, infine, una delle prime disposizioni attuative del Decreto di cui sopra: il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022".

[Le definizioni rilevanti ai fini della ricognizione periodica](#)

Si ritiene opportuno riportare di seguito alcune definizioni fondamentali per l'esame del presente documento, da intendersi anche, come riportato in premessa, quali concetti rilevanti che hanno guidato l'Ente nell'attività di ricognizione effettuata e, di conseguenza, nel tracciare il perimetro all'interno del quale la stessa è stata effettuata:

- «servizi pubblici locali»: secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (ad es. Cons. Stato n. 2605/2001), si tratta delle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico-sociale, quanto alla destinazione delle risorse disponibili

ed all'ambito di intervento; sul piano soggettivo, tali attività sono riconducibili, direttamente od indirettamente, ad una figura soggettiva di rilievo pubblico.

- «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» (art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022): i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale; per differenza, sono di conseguenza esclusi dalla definizione in questione i servizi non a rilevanza economica, i servizi strumentali, ed ovviamente, i servizi liberamente offerti sul mercato;
- «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» (art. 2 D. Lgs. n. 201/2022): i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;
- «servizi non a rilevanza economica»: secondo i principi europei e la giurisprudenza amministrativa, si tratta di servizi a connotazione pubblica che mirano a soddisfare interessi sociali in assenza di un interesse di mercato e che, se non svolti da una pubblica amministrazione, non sarebbero garantiti ai bisognosi di tale servizio;
- «servizi strumentali»: da giurisprudenza consolidata, (Tar Lombardia 1373/2007; Consiglio di Stato Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione in quanto stazione appaltante, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano invece a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività, ed alla stessa sono rivolti;
- «gestione in economia»: la gestione "in economia" è stata definita come uno dei modi di "assunzione diretta" dei servizi pubblici, unitamente all'azienda speciale, ed un tempo con tale locuzione sono state disciplinate entrambe le forme (R. D. n. 2578/25, artt. 10-15; D.P.R. n. 902/86); in questo senso, il D. Lgs. n. 201/2022 consente, all'art. 14, comma 1, lett. d), limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, la gestione in economia o mediante aziende speciali.

Ambito oggettivo di riferimento della ricognizione periodica

La disposizione precisa che la rilevazione periodica deve essere svolta con riferimento ad "ogni servizio affidato", riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi "esternalizzati" dall'amministrazione nei termini succitati: sono dunque da includervi sia gli affidamenti mediante concessione, che quelli mediante appalto.

Ai sensi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto: "Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore."

Restano esclusi i servizi gestiti in economia, in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

In tal senso, risulta pertanto evidente come la ricognizione non possa neppure riguardare i servizi strumentali acquisiti all'esterno, ed erogati a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento.

Altresì, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 201/2022, le disposizioni del decreto non si applicano ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea.

Infine, il dato letterale della norma, che come sopra riportato fa riferimento ad "ogni servizio affidato", impone dunque che la presente ricognizione riguardi solo i servizi affidati dal Comune e dei quali lo stesso è titolare, con esclusione, tra l'altro, dei servizi a rete a rilevanza economica affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica, quali ad esempio il trasporto pubblico locale, il servizio idrico integrato, l'igiene ambientale ...).

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare in concreto quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avendo riguardo ai differenti criteri applicabili in tal senso (quali, ad esempio: la presenza, anche potenziale, di un mercato concorrenziale; di una domanda diffusa; di un'offerta indifferenziata; di una tariffa all'utenza ...).

In tal senso, il Comune di Costabissara ha effettuato una specifica attività istruttoria volta alla prima individuazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai fini della presente ricognizione. Tale analisi è stata condotta dall'Area Amministrativa e Finanziaria.

A seguito dell'analisi effettuata, alla luce dei criteri di cui sopra, si riportano di seguito i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete e non a rete per il Comune di Costabissara riferiti al periodo in questione, ed i rispettivi soggetti erogatori:

Servizio	Modalità di affidamento	Soggetto erogatore	Soggetto a regolazione
Servizio di luci votive	Concessione	Marzaro Impianti	No
Servizio di distribuzione del gas naturale	Servizio a rete	AP Reti Gas Vicenza s.p.a.	Si
Servizio di Farmacia comunale	Concessione	Grima s.a.s.	No

I seguenti servizi a rete non saranno oggetto di analisi perchè affidati dall'ente d'ambito.

- Servizio Idrico Integrato: è operante l'Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato "ATO Bacchiglione", con tre gestori attivi sul territorio di competenza (tra cui Vi.acqua S.p.A. per il territorio di Costabissara). Il rapporto contrattuale tra utente e gestore viene disciplinato attraverso i Regolamenti di utenza e la Carta del servizio idrico integrato, quest'ultima rivista e approvata con deliberazione n. 16 di reg. del 30.11.2016. Il Regolamento del servizio idrico integrato è stato aggiornato, rivisto e approvato con deliberazione di Assemblea n. del 16.12.2021, vigente dal 1.01.2022, e viene periodicamente aggiornato in base all'evoluzione delle disposizioni di settore. Detti documenti sono pubblicati e liberamente scaricabili dal sito istituzionale dell'Ambito: <https://www.atobacchiglione.it/enti-gestori>
- Servizio Trasporto Pubblico Locale: si fa rimando alla deliberazione dell'Ente di Governo del bacino territoriale ottimale e omogeneo di Vicenza n. 2/2017 del 31/07/2017 ed al relativo allegato: "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18/10/2012 n. 179, art. 34, commi 1 e 2)", avente ad oggetto l'affidamento in house del trasporto pubblico locale extraurbano ed urbano nell'ambito provinciale di Vicenza per 9 anni a decorrere dal 30/09/2017 da parte dell'Ente di Governo (ente affidante) a favore di S.V.T. Società Vicentina Trasporti S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Vicenza (34,66%) e dalla Provincia di Vicenza (63,34%).

- Servizio gestione rifiuti urbani: come previsto dalla L. R. Veneto n. 52/2012, con deliberazione consiliare n. 83 del 21/12/2017, il Comune di Costabissara ha approvato lo schema di convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Bacino Territoriale "Vicenza" (quota di partecipazione 1,06%). Con atto in data 31/05/2018 n. 2151 di Raccolta - n. 28428 di Repertorio del Segretario Generale del Comune di Vicenza, è stato costituito - tra i 90 enti partecipanti del territorio provinciale - il "Consiglio di Bacino Vicenza", con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio stesso, subentrando nelle funzioni già di competenze delle soppresse autorità d'ambito.
- Con determinazione del Consiglio di Bacino "Vicenza" nr. 10 del 12/07/2023 si è aggiudicato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani con metodo porta a porta, gestione del centro di raccolta comunale, avvio a recupero/smaltimento di tutte le frazioni di raccolta rifiuti e spazzamento stradale alla costituenda RTI Utilya S.r.l., Idealservice Soc. Coop., Cristoforo soc. coop. Sociale onlus, Ciclat trasporti ambiente soc. coop e S.E.S.A. S.p.a., con capogruppo la ditta Utilya Srl.

Gli obblighi relativi in materia di trasparenza

La norma in questione disciplina, tra l'altro, gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendone la pubblicazione attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL".

La presente ricognizione, così come gli atti relativi ai singoli provvedimenti di affidamento e relativi contratti, deve essere pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'ente affidante, nonché trasmessa contestualmente all'ANAC, la quale provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL».

Servizio "LUCI VOTIVE"

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive esistenti e degli impianti ad esse afferenti, nonché l'installazione di nuove lampade votive a richiesta degli interessati nei due cimiteri comunali, a fronte del diritto di riscuotere le corrispondenti tariffe. Il Comune di Costabissara ha ceduto in concessione tramite procedura ad evidenza pubblica il servizio cimiteriale di illuminazione votiva, a fronte del riconoscimento al Comune di un corrispettivo annuale (canone di concessione) da parte del concessionario. Il valore della concessione è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dall'erogazione del servizio di illuminazione votiva per il periodo contrattuale, a cui il Comune rinuncia concedendole appunto al concessionario, a fronte dell'onere della gestione e manutenzione completa degli impianti, dei costi per la fornitura dell'energia elettrica, dell'estensione degli impianti e del pagamento al Comune di Costabissara un canone annuale rapportato al volume totale degli introiti.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- Oggetto: gestione in esclusiva di tutti gli impianti di illuminazione cimiteriale votiva, presenti e futuri, delle sepolture private al coperto ed allo scoperto, delle tombe e campi comuni, cellette ossario e loculi, negli otto cimiteri comunali, compatibilmente con le norme in materia di Regolamento Cimiteriale ed alle leggi vigenti in materia. La concessione comprende anche l'installazione di nuove lampade votive a richiesta dei privati interessati di tutti i cimiteri comunali. La titolarità ed il costo della fornitura dell'energia elettrica è a carico

della concessionaria, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente gestore. Il servizio prevede altresì la gestione amministrativa e contabile dei rapporti con l'utenza servita, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento sulla base di tariffe stabilite e aggiornate periodicamente dalla Giunta comunale dell'Ente concedente.

- **Durata:** è stabilita in anni 10 (dieci), con decorrenza dal 23.03.2015 al 22.03.2025. Non è prevista l'opzione di rinnovo. E' ammessa inoltre l'eventuale proroga tecnica. Il contratto in vigore è stato stipulato in data 05.05.2015 rep. 1097/2015.
- **Criteri tariffari:** le tariffe sono quelle offerte dal concessionario in sede di gara e vengono aggiornate annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, così come previsto dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto. Il concessionario non può applicare importi diversi, e non può richiedere costi aggiuntivi tranne l'IVA secondo aliquota di legge ed eventuali commissioni dovute in relazione alle modalità di pagamento possibili (es. postali, bancarie, ecc.).
- **Costi e compensazioni:** non sono previste compensazioni economiche a favore del concessionario, che è interamente remunerato dal corrispettivo contrattuale offerto, o meglio dalle entrate derivanti dalla gestione del servizio da cui viene detratto il canone spettante all'Ente. Il canone di concessione dovuto al Comune di Costabissara è determinato annualmente in base al numero di abbonamenti attivi nell'anno di riferimento.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Secondo le previsioni di capitolato e quindi di contratto, l'Amministrazione comunale è autorizzata ad esercitare ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione all'interno dei cimiteri comunali, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature ed i prodotti impiegati, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli spazi ed agli impianti. Il concessionario da parte sua è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, ed a segnalare l'eventuale necessità di eventuali interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

Agli atti d'ufficio non risultano segnalazioni di disservizi o reclami di alcun genere.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'attuale concessionario del servizio è l'impresa MARZARO IMPIANTI – codice fiscale/partita IVA 02353380278 – con sede legale in Pianiga (VE).

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Il valore stimato annuo netto della concessione è stato determinato nell'ordine di circa € 10.884,00 oltre ad IVA (stima effettuata su un'utenza presunta di circa n. 650 lampade attive), applicando le tariffe assunta a base di gara.

Detto valore corrisponde al volume complessivo presunto degli introiti (fatturato) in base al numero di abbonamenti attivi, al quale - al fine di calcolare il canone spettante all'Ente concedente - va applicata la percentuale offerta dal concessionario.

Conseguentemente l'importo annuale del canone di concessione che la ditta Marzaro Impianti è tenuta a versare all'Ente secondo le condizioni di offerta (pari a € 7,00 per lampada attiva) ammonta a circa € 6.000,00 l'anno, fatta salva l'esatta definizione in base al numero di abbonamenti attivi in ogni annualità di riferimento.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE - INDICATORI DI ECONOMICITA' ED EFFICIENZA

Con particolare riguardo all'illuminazione votiva, il Comune - dovendo tutelare il decoro dei cimiteri ed il sentimento di *pietas* verso i defunti - è chiamato a regolamentare, attraverso il contratto di servizio con il soggetto gestore del servizio, gli standard qualitativi e quantitativi di erogazione del servizio, nonché a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato, o meglio in tutti i cimiteri (universalità), a prezzi uniformi ed a condizioni di qualità analoghe (parità).

Il servizio è rivolto al pubblico ma effettivamente erogato a richiesta di chi vi ha interesse, con stipula di un contratto di abbonamento tra utente e concessionario, redatto nel rispetto delle condizioni di capitolato e del contratto con l'Ente concedente. Il pagamento avviene a favore del concessionario, ma secondo le condizioni tariffarie determinate dal Comune.

Il rischio operativo è interamente a carico del concessionario: la percentuale offerta è fissa ed invariabile per la durata contrattuale, a prescindere dal numero di abbonamenti attivi, e dalla consistenza delle attività amministrative necessarie ad assicurare il pagamento da parte dell'utenza, od il recupero delle morosità.

Per l'Ente, l'economicità è assicurata in quanto l'esternalizzazione della gestione consente di dedicare il personale ad altre funzioni, ponendo in capo al concessionario anche l'amministrazione ed il servizio di riscossione delle entrate, e quindi anche la gestione di ritardi e morosità: è pertanto ottenuto un minore dispendio a carico del bilancio comunale, sia in termini monetari che in termini strumentali e di risorse umane. L'efficienza è strettamente correlata al predetto parametro, consistendo nella capacità di produrre risultati utilizzando minori risorse.

Per il concessionario, l'economicità è garantita dalla gestione in via esclusiva del servizio per i due cimiteri comunali, ed è rafforzata dal numero di analoghi contratti gestiti su un più ampio territorio che consentono la razionalizzazione dell'impiego di risorse umane ed attrezzature.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO - CONDIZIONI DI QUALITÀ TECNICA E CONTRATTUALE

Le caratteristiche di servizio pubblico locale universale dell'illuminazione votiva comportano che il gestore si obblighi, per tutta la durata del contratto di servizio:

- a garantire la continua alimentazione e la tempestiva e costante manutenzione dell'impianto elettrico posto a servizio dell'illuminazione votiva;
- a mantenere gli impianti luminosi presso ciascuna sepoltura, contenendo l'inquinamento luminoso entro parametri compatibili con il culto dei defunti;
- ad applicare le tariffe concordate in sede di gara;
- ad assicurare un'efficiente gestione amministrativa tanto nei rapporti con l'utenza quanto nei rapporti con l'Amministrazione comunale, in particolare provvedendo a trasmettere con puntuale ciclicità i dati relativi alla consistenza complessiva dei punti luce attivi, ai nuovi allacci, alle disdette e agli interventi di manutenzione effettuati.

Il contratto concluso con l'utente contiene in particolare modalità di pagamento e di disdetta, formulate in modo chiaro e trasparente.

L'affidatario è infine obbligato a rispettare e a far rispettare da eventuali propri dipendenti e collaboratori - ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - le norme comportamentali contenute nel medesimo Decreto ed altresì nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Costabissara, a pena di risoluzione del contratto in caso di violazione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce dei risultati economici dell'assenza di reclami da parte dell'utenza e di segnalazioni di disservizio, nonché di applicazioni di penali nei confronti del concessionario, tenuto conto che la determinazione delle tariffe è stata fissata in sede di gara dal Comune, e considerato che la percentuale di rialzo offerta per la determinazione del canone rimane fissa ed è vantaggiosa per il Comune, si può concludere che il servizio risulta attualmente compatibile rispetto ai principi di

efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e con il principio dell'equilibrio di bilancio dell'ente concedente.

L'intendimento dell'Amministrazione comunale è di procedere ad un nuovo affidamento alla scadenza naturale dell'attuale concessione.

Servizio "DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE"

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di distribuzione del gas metano è soggetto a regolazione dell'Autorità ARERA. L'art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000 ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni ed ha attribuito agli enti locali, titolari del servizio pubblico, gli importanti compiti di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione. L'art. 46 bis del D. L. n. 159/2007, introdotto, in sede di conversione dalla legge n. 222/2007, ha stabilito la costituzione di ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'effettuazione delle gare e delegato il Governo all'emanazione della relativa disciplina attuativa. L'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 93/2011 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate esclusivamente sulla base degli ambiti come definiti dai provvedimenti governativi di attuazione del richiamato art. 46 bis D.L. n. 159/07. I decreti ministeriali (Mi.S.E.) del 19 gennaio e del 18 ottobre 2011, attuativi dell'art. 46 bis D.L. n. 159/07, hanno definito e perimetrato 177 ambiti territoriali minimi, mentre il D.M. 12.11.2011 n. 226, poi modificato con DM 20.5.2015, n. 106, ha dettato la regolamentazione per le gare d'ambito. In virtù della normativa richiamata il Comune di Costabissara rientra nell'ATEM Vicenza3 e la funzione di capofila di detto ATEM è svolta dal Comune di Schio. Poiché la nuova gara ancora non è stata indetta al momento è ancora in essere il rapporto scaduto con AP Reti Gas Vicenza S.p.A.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- Oggetto: servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale così come disciplinato dal D. Lgs. n. 164/2000. Sono, pertanto, oggetto del contratto le seguenti attività:
 - a. Distribuzione del gas metano;
 - b. Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete distributiva del gas metano, dei gruppi di riduzione e delle cabine punto di consegna, degli impianti di preriscaldamento e misura, degli impianti di odorizzazione e protezione catodica nonché degli allacciamenti e dei contatori ed in genere di tutte le installazioni, attrezzature ed opere utilizzate per lo svolgimento del servizio.
- Durata: la durata iniziale del contratto di servizio pubblico era di 12 anni (dodici). Il contratto è scaduto lo scorso 30.09.2023 e risulta attualmente prorogato nelle more del nuovo affidamento del servizio da parte dell'ATEM Vicenza 3.
- Criteri tariffari: l'attuale gestore versa al Comune di Costabissara un canone annuo pari all'84,78% del Margine di distribuzione (comprensivo di quota fissa e di quota variabile) spettante al gestore, determinato dall'ARERA, al netto delle imposte, in virtù dei quantitativi di gas distribuiti e comunque transitati nella rete locale.
- Costi e compensazioni: non sono previste compensazioni economiche a favore del gestore, che è interamente remunerato dalle entrate derivanti dalla gestione del servizio.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Secondo le previsioni contrattuali ed in conformità all'art. 14 del D. Lgs. n. 164/2000 il l'Amministrazione comunale è autorizzata ad esercitare l'attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo delle attività svolte dal gestore. In particolare il Comune di

Costabissara può svolgere, anche senza preavviso, ogni controllo che ritenga opportuno sulle reti e sugli impianti nonché sulla qualità del gas distribuito.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'attuale concessionario del servizio è l'impresa AP RETI GAS VICENZA S.P.A. – codice fiscale/partita IVA 02681000242 – con sede legale in Pieve di Soligo (TV).

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Il valore annuo netto della concessione è di circa € 275.000,00, oltre ad IVA, applicando il compenso indicato nel contratto.

Detto valore corrisponde al volume complessivo presunto degli introiti (fatturato) in base alla quantità di gas che transita nella rete - al fine di calcolare il canone spettante all'Ente concedente - va applicata la percentuale offerta dal concessionario.

Conseguentemente l'importo annuale del canone di concessione che la ditta AP Reti Gas Vicenza s.p.a. è tenuta a versare all'Ente secondo le condizioni di offerta ammonta a circa € 225.000,00 l'anno, fatta salva l'esatta definizione in base ai dati di cui sopra.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

A causa dell'avvenuta scadenza naturale del contratto di concessione sono cessate tutte le obbligazioni poste a carico del gestore del servizio.

In forza del combinato disposto degli art. 14, comma 7 del D. Lgs. n. 164/2000, art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 93/2011 e art. 37, comma 2 del D. L. n. 83/2012, AP Reti Gas Vicenza S.p.A è obbligata a proseguire nella gestione ordinaria del servizio, senza soluzione di continuità, sino al subentro del nuovo gestore identificato dall'esito della gara d'Ambito Territoriale Minimo (ATEM).

In detto contesto, al Comune è preclusa la possibilità di avviare autonomamente la procedura di gara per il rinnovo della gestione e/o per l'esecuzione di lavori sulla rete distributiva.

Per contro, il distributore uscente è obbligato a mantenere la conduzione del servizio, pur limitatamente all'ordinario e conserva altresì l'esclusiva rispetto agli interventi sulla rete, o in generale sugli impianti.

In questa sede, confermiamo l'avvenuto adempimento degli impegni indicati nel piano industriale proposto in sede di gara e comunichiamo che, con la scadenza del contratto, viene meno l'obbligo di applicare i parametri migliorativi (economici, commerciali e tecnici) ivi previsti.

Pertanto, AP Reti Gas Vicenza si atterrà esclusivamente agli standard definiti dal Regolatore e/o dalla normativa pro tempore vigente.

In considerazione del mancato nuovo affidamento derivante dalla gara d'ambito, con specifico riferimento a quanto previsto dall'attuale normativa, AP Reti Gas Vicenza s.p.a. continuerà a corrispondere al Comune di Costabissara il canone concessorio sino al perdurare dell'attuale gestione, salva ed impregiudicata ogni valutazione in merito alla sostenibilità dello stesso, in linea con i principi esplicitati, tra l'altro, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 239/2021.

Inoltre gli oneri relativi al versamento dei canoni di concessione per le interferenze delle reti di distribuzione del gas con infrastrutture terze rimarranno a carico della scrivente per i soli impianti di cui detiene la proprietà, mentre si dovrà provvedere alle opportune volture per quanto di pertinenza del Comune di Costabissara.

CONSIDERAZIONI FINALI

Come già rappresentato l'affidamento è scaduto ed in Comune è in attesa del nuovo gestore che sarà individuato dall'ATEM Vicenza3.

Servizio "FARMACIA COMUNALE"

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di farmacia comunale è parte del Sistema Sanitario Nazionale cui è affidata la funzione di erogare un servizio pubblico a tutela della salute del cittadino. Svolgono un ruolo importante e positivo per tutta la cittadinanza garantendo una presenza efficace sul territorio, ponendosi come veri e propri "presidi socio sanitari e centri di servizi sanitari". La farmacia è pertanto un punto di riferimento sanitario per la comunità, dove trovare sempre operatori della salute a cui affidarsi a differenza degli ambulatori medici che hanno orari prestabiliti e nella maggior parte dei casi ricevono su appuntamento e del pronto soccorso degli ospedali che hanno lunghi tempi d'attesa. In farmacia si può trovare immediatamente consiglio e primo soccorso oltre che assistenza sanitaria. Le farmacie comunali entrarono nella legislazione italiana con il R.D. n. 2578/1925, con il quale i Comuni vennero autorizzati a gestire le farmacie. La L. n. 475/1968 ha introdotto il diritto di prelazione da parte dei Comuni, in base al quale la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune (art.9). Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto. La L. n. 475/1968 equiparò le farmacie ospedaliere esterne, precedentemente istituite dalle opere pie che gestivano ospedali, a quelle comunali per quanto riguarda il diritto di prelazione. Queste farmacie sono ora in gran parte state cedute o trasformate in farmacie comunali, ma la normativa prevista dalla L. n. 475/1968 è tutt'ora vigente. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso, tenendo presenti le prelazioni sopra indicare per determinare l'inizio dell'alternanza. Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unità eccedente, al comune. Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all'albo. Il Comune di Costabissara ha ceduto in concessione tramite procedura ad evidenza pubblica il servizio di farmacia comunale, a fronte del riconoscimento al Comune di un corrispettivo annuale (canone di concessione) da parte del concessionario. Il valore della concessione è determinato dall'ammontare delle entrate derivanti dalla gestione della farmacia comunale per il periodo contrattuale, a cui il Comune rinuncia concedendole appunto al concessionario, a fronte dell'onere della gestione della farmacia e del pagamento al Comune di Costabissara di un canone annuale rapportato al volume totale degli introiti.

B) CONTRATTO DI SERVIZIO

- Oggetto: gestione della farmacia comunale che costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:
 - la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
 - l'effettuazione di test diagnostici;
 - ogni altra attività complementare.
- Durata: è stabilita in anni 30 (trenta), con decorrenza dal 19.03.2013 al 18.03.2043. Non è prevista l'opzione di rinnovo. E' ammessa inoltre l'eventuale proroga tecnica. Il contratto in vigore è stato stipulato in data 19.03.2013 rep. 1071/2013.

- Costi e compensazioni: non sono previste compensazioni economiche a favore del concessionario, che è interamente remunerato dal corrispettivo contrattuale offerto, o meglio dalle entrate derivanti dalla gestione del servizio da cui viene detratto il canone spettante all'Ente. Il canone di concessione dovuto al Comune di Costabissara è composto da due componenti: uno fisso pari ad € 26.000,00 ed un variabile pari al 6% della quota di fatturato relativo all'anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 735.000,00.

C) SISTEMA DI MONITORAGGIO – CONTROLLO

Secondo le previsioni di capitolato e quindi di contratto, il Comune di Costabissara potrà effettuare in qualunque momento, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario.

Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

Il Concessionario si impegna in particolare a garantire:

- il servizio di consegna gratuita dei farmaci nel Comune di Costabissara a domicilio del cliente disabile con handicap generale regolarmente certificato pari o superiore al 70% e del cliente anziano di età superiore a 75 anni con invalidità certificata, che ne facciano formalmente richiesta al Comune;
- la rilevazione gratuita della pressione arteriosa a favore dei clienti residenti nel Comune di Costabissara;
- lo svolgimento a titolo gratuito di 1 test di autoanalisi del colesterolo, trigliceridi, glicemia e mediante assistenza infermieristica emoglobina, transaminasi GPT e GOT, acido urico ogni 3 a pagamento da parte del medesimo cliente;
- incontri ed iniziative di educazione sanitaria in collaborazione con l'Amministrazione Comunale con cadenza annuale da mantenere costanti in tutto l'arco della concessione (informazione e prevenzione delle malattie dermatologiche da esposizione al sole, tipo melanomi, macchie solari ed invecchiamento della pelle – obesità, ipertensione e diabete da cattive abitudini alimentari – informazioni sui rischi da osteoporosi nell'anziano, ecc.);
- l'attivazione presso la farmacia delle prestazioni professionali infermieristiche di cui al D.M. 16 dicembre 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19.4.2011, per un periodo temporale non inferiore ad un'ora per due giorni alla settimana e su prenotazione in giorni e orari diversi di quelli indicati, tramite convenzionamento con infermiere in possesso dei relativi titoli abilitanti;
- l'apertura della farmacia nel pomeriggio del sabato.

IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

L'attuale concessionario del servizio è l'impresa GRIMA S.A.S. – codice fiscale/partita IVA 03802610240 – con sede legale in Costabissara.

ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA GESTIONE

Il valore stimato annuo del volume d'affari della gestione della concessione è nell'ordine di circa € 1.300.000,00.

Detto valore corrisponde al volume complessivo presunto degli introiti (fatturato) al quale - al fine di calcolare il canone spettante all'Ente concedente - va applicata la percentuale offerta dal concessionario.

Conseguentemente l'importo annuale del canone di concessione che la ditta GRIMA è tenuta a versare all'Ente secondo le condizioni di offerta ammonta a circa € 60.000,00 l'anno, fatta salva l'esatta definizione in base al volume d'affari di ogni annualità di riferimento.

QUALITÀ DEL SERVIZIO

Il Concessionario gestisce la farmacia comunale nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui alla "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia".

La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara.

Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" sono proceduralizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del medesimo e i tempi e modalità di risposta del Concessionario.

CONSIDERAZIONI FINALI

Alla luce dei risultati economici e dell'assenza di reclami da parte dell'utenza e di segnalazioni di disservizio, nonché di applicazioni di penali nei confronti del concessionario, tenuto conto che il canone contrattuale è vantaggioso per il Comune, si può concludere che il servizio risulta attualmente compatibile rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, e con il principio dell'equilibrio di bilancio dell'ente concedente.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
dott. Antonio Pio Leonardo Prencipe

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the official mentioned in the text above it.